

N. 1443

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CENTARO, LA LOGGIA, DE ANNA
e SCHIFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1996

Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644,
recante disciplina del consenso al prelievo di parti di cadavere
a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto
delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge propone una modifica dell'attuale disciplina concernente il prelievo di organi di cadavere non sottoposto a riscontro diagnostico o ad operazioni autoptiche, nel senso di una manifestazione esplicita della volontà al riguardo da parte del soggetto interessato. Il rilievo della tematica, anche sotto il profilo delle convinzioni etiche e religiose, comporta l'attribuzione esclusiva all'interessato od a chi ne esprime la volontà per ragioni legali della decisione esclusiva in ordine alla donazione di organi del corpo, cessata l'esistenza terrena.

In questa ottica, l'attuale normativa non può essere mantenuta giacchè consente il prelievo ove il soggetto, in vita, non abbia esplicitamente negato il proprio assenso. È, cioè, necessaria una manifestazione espressa di dissenso.

In buona sostanza, la disciplina vigente ha introdotto una sorta di silenzio-assenso. Ciò non può ritenersi condivisibile, sia per l'importanza della tematica per il profilo anzi accennato che per l'inerzia, negligenza od ignoranza del problema da parte dei più. Tale ultima situazione comporta la possibilità di prelievo anche in soggetti che, se consapevoli, negherebbero il loro assenso. Si è, altresì, ritenuta di esclusiva pertinenza del soggetto e non di altri, coniuge o parenti, la decisione in ordine alla prelevabilità degli organi. Ciò sia per l'eventuale divergenza di vedute al riguardo, non contrastabili dal soggetto non più esistente; sia perchè il cadavere segue le previsioni dettate dalla legislazione statale, cui anche i congiunti del defunto devono uniformarsi. In quest'ultima ottica, la volontà espressa in vita dal soggetto rappresenta l'ultimo atto di disposizione concessogli.

Si è ritenuto, infine, opportuno, avuto riguardo all'impianto complessivo della norma ed alla posizione di primo piano assegnata alla volontà del soggetto, considerare equivalente ad una manifestazione di diniego la mancata esplicitazione della volontà, anche alla luce delle convinzioni etico-religiose attualmente diffuse nella maggioranza della popolazione. Il comma 1 consente il prelievo solo in caso di consenso esplicito, manifestato nei modi e nelle forme stabilite dai commi successivi. La volontà al riguardo, pertanto, non può essere più presunta o ritenersi implicita ma deve risultare espressamente e legalmente.

La volontà, sia in senso positivo che negativo, deve essere manifestata al momento dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ne costituisce presupposto; ciò al fine di costringere l'interessato ad esprimersi al riguardo ed anche in vista della formalizzazione della volontà nell'apposito registro. La dichiarazione eseguita da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela o la curatela ha valore fino al venir meno di tali uffici. Successivamente il soggetto, divenuto completamente capace di agire, deve manifestare la propria volontà, su richiesta dell'Azienda unità sanitaria locale (AUSL) incaricata di controllare periodicamente il venir meno dei predetti uffici. Solo la mancata esplicitazione della volontà dà luogo alla presunzione *ex lege* di diniego, motivata dalle regioni espresse nella pregressa narrativa.

L'istituzione di appositi registri sia presso l'AUSL che presso il Ministero della sanità non costituisce solo il necessario corollario burocratico ma mira alla creazione di una banca dati, indispensabile per l'accertamento della volontà espressa e la conseguente

eventuale disponibilità degli organi per il trapianto terapeutico.

Infine, la disciplina transitoria mira a regolamentare la condizione dei soggetti già iscritti al Servizio sanitario nazionale al momento di entrata in vigore della legge, secondo l'indirizzo tracciato nell'articolo 6.

La previsione di una sanzione amministrativa, in caso di mancata risposta nel termine di legge, vale a costringere l'interessato a manifestare la propria volontà, qualunque essa sia, nell'ottica che sottende il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Il prelievo da cadavere non sottoposto a riscontro diagnostico o ad operazioni autoptiche ordinate dall'autorità giudiziaria è consentito a scopo di trapianto terapeutico quando il soggetto, in vita, abbia manifestato il suo consenso, nei modi e nelle forme stabiliti dai commi 2 e 3.

2. Il consenso od il diniego deve essere manifestato mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato, se maggiorenne, o da chi esercita la potestà parentale, la tutela o la curatela al momento dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale presso l'ufficio dell'Azienda unità sanitaria locale (AUSL) competente. L'espressione della suddetta volontà costituisce presupposto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

3. Al momento del compimento della maggiore età o della cessazione della tutela o della curatela l'interessato dovrà esprimere il proprio consenso o diniego al prelievo di cui al comma 1. A tal fine l'AUSL accerta mensilmente il verificarsi delle predette condizioni, richiedendo all'interessato la manifestazione della volontà al riguardo. La mancata espressione nei modi e nelle forme di legge, nei trenta giorni successivi alla ricezione della suddetta richiesta, equivale a manifestazione di diniego. L'interessato può modificare in ogni momento la propria volontà a riguardo.

4. È istituito presso ogni AUSL e presso il Ministero della sanità un registro per l'iscrizione della volontà espressa ai fini di cui al comma 1. I documenti necessari ai fini della dichiarazione e le sue modalità di espressione nonché il funzionamento e la gestione dei suddetti registri sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi

entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge.

5. La direzione sanitaria dell'ente o istituto, prima di procedere al prelievo di cui al comma 1, è tenuta alla verifica della volontà espressa in vita dal soggetto presunta *ex lege* ai sensi dei commi 2 e 3 ed iscritta nei registri di cui al comma 4 presso la AUSL competente ed il Ministro della sanità».

Art. 2.

1. Le AUSL competenti per territorio, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono richiedere ai loro iscritti la espressione della volontà di cui all'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644.

Art. 3.

1. I soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge devono manifestare la propria volontà ai sensi dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, entro trenta giorni dalla richiesta inviata al riguardo dalla AUSL. La mancata risposta nel termine predetto è punita con la sanzione amministrativa di lire un milione ed equivale a manifestazione di diniego.

